



Policy di Gruppo per il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati

Modena, 20/05/2021

INDICE

1. ASPETTI GENERALI	4
2. DEFINIZIONI	6
3. CONTENUTI DELLA FONTE NORMATIVA	8
3.1 OPERAZIONI E RUOLO DEL COMITATO	8
3.1.1. LE OPERAZIONI.....	8
3.1.2. IL COMITATO E I PRESIDI ALTERNATIVI EQUIVALENTI	10
3.2. DEFINIZIONE DEL RISCHIO	10
3.3. GOVERNO DEL RISCHIO	10
3.4. PROPENSIONE AL RISCHIO	11
3.5. LIMITI DI ESPOSIZIONE E OPERATIVI	12
3.6. GESTIONE DEL RISCHIO	12
3.6.1. IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI ECONOMICI	13
3.6.2. IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	14
3.6.3. PROCEDURE DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI.....	15
3.6.4. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI.....	15
3.6.5. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	16
3.6.6. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA.....	17
3.6.7. OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELL'ART. 136 DEL TUB.....	17
3.6.8. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA	18
3.6.9. DELIBERE QUADRO.....	18
3.6.10. CUMULO DI OPERAZIONI AI FINI DEL CALCOLO DELLA SOGLIA DI RILEVANZA.....	19
3.6.11. OPERAZIONI CONTENZIOSE	19
3.6.12. OPERAZIONI URGENTI	19
3.6.13. CASI DI ESENZIONE	19
3.6.13.1. <i>Operazioni di importo esiguo ("Esiguità")</i>	19
3.6.13.2. <i>Operazioni ordinarie ("Ordinarietà")</i>	19
3.6.13.3. <i>Operazioni infragruppo (concluse con o tra Società Controllate o con società sottoposte ad influenza notevole)</i>	20
3.6.13.4. <i>Operazioni relative alla remunerazione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche</i>	20
3.6.13.5. <i>Piani di compensi basati su strumenti finanziari</i>	20
3.6.13.6. <i>Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza</i>	20
3.6.13.7. <i>Ulteriori casi di esclusione</i>	21
3.6.14. PARERE NEGATIVO O CONDIZIONATO DEL COMITATO	21
3.6.15. OPERAZIONI COMPIUTE "PER IL TRAMITE"	21
3.6.16. PRESIDI COERENTI PER LE BANCHE ESTERE E PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BANCARIO.....	22
3.6.17. MONITORAGGIO E GESTIONE DEL SUPERAMENTO DEI LIMITI GESTIONALI E PRUDENZIALI.....	23

3.6.17.1.	<i>Attività di rischio e modalità di calcolo</i>	23
3.6.17.2.	<i>Definizione dei limiti gestionali e prudenziali alle attività di rischio</i>	23
3.6.17.3.	<i>Monitoraggio e gestione del superamento dei limiti interni e prudenziali</i>	24
3.7.	FLUSSI INFORMATIVI	24
3.7.1.	FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI AD OPERAZIONI CONCLUSE CON SOGGETTI RILEVANTI - INFORMATIVA AGLI ORGANI SOCIETARI ED ALLE FUNZIONI INTERNE	24
3.7.2.	INFORMATIVA AL PUBBLICO PER OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA E MAGGIORE RILEVANZA PER CUMULO	25
3.7.3.	INFORMATIVA AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR	26
3.7.4.	INFORMATIVA FINANZIARIA PERIODICA	26
3.7.5.	DEROGA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PREVISTI PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	27
3.7.6.	INFORMATIVA ALLA CONSOB	28
3.7.7.	FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI.....	28
3.7.8.	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	28
3.7.8.1.	<i>Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati</i>	28
3.7.8.2.	<i>Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati</i>	29
3.8.	RUOLI E RESPONSABILITÀ	30
4.	ALLEGATI	38
4.1.	STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI	38
4.2.	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	40

1. Aspetti generali

Sintesi principali tematiche trattate / modifiche apportate

Conformemente ai principi di sana e prudente gestione e nel rispetto dei contenuti della vigente disciplina in tema di operazioni con parti correlate e di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, il Gruppo BPER Banca¹ adotta politiche, processi e procedure, anche di controllo, adeguate alle attuali caratteristiche e strategie dello stesso, al fine di perseguire l'obiettivo di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ad ogni rapporto, diretto ovvero indiretto, che le Banche e le Società del Gruppo intrattengono con parti correlate e/o soggetti collegati.

Il documento reca ulteriori previsioni segnatamente in merito alle operazioni comportanti regime di concorrenza tra la disciplina soprarichiamata e le prescrizioni di cui all'art.136 del D.Lgs. 385/93 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"².

In particolare, in ottemperanza alle vigenti previsioni normative, con la presente policy (nel seguito anche "**Policy**") BPER Banca S.p.A. (nel seguito anche "**BPER**" o "**Banca**" anche "**Capogruppo**"), nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, stabilisce e disciplina, per l'intero Gruppo:

- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni con parti correlate di maggiore e minore rilevanza, oltre che delle operazioni di "importo esiguo" e di quelle "esenti".
- le operazioni con Soggetti Rilevanti, i casi di deroga ed esenzione cui le Banche e le Società del Gruppo intendono fare ricorso, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di interessi significativi di altre parti correlate;
- le regole e le procedure riguardanti le fasi dell'istruttoria, della proposta, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità e i tempi di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate ("Comitato");
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- i flussi informativi (da fornire: al Comitato Parti Correlate, agli Organi Societari; alla Consob e al mercato per le operazioni con parti correlate; informativa finanziaria periodica per le operazioni con parti correlate);
- le regole con riguardo alle ipotesi in cui la Capogruppo esamini o approvi operazioni di Banche e delle Società Controllate, italiane o estere, ed i presidi coerenti definiti per le Società italiane non bancarie e per le Banche estere.

La Policy descrive altresì l'articolazione dei processi relativi alle attività di rischio verso i soggetti collegati, tra cui il monitoraggio in via continuativa e la gestione dei casi di superamento dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati.

I principi e gli indirizzi della presente Policy tengono in considerazione l'articolazione e la composizione del Gruppo BPER Banca; altresì, consentono di individuare, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse - in relazione, in particolare, alla complessiva disciplina di cui al Reg. Consob n. 17221 e alla Circ. Banca d'Italia n. 285 - nonché rispetto agli obblighi di censimento dei soggetti collegati ed agli obblighi di monitoraggio nel continuo delle esposizioni verso soggetti collegati:

- le responsabilità degli organi Aziendali;
- i relativi compiti delle funzioni Aziendali, sia nella Capogruppo che nelle Banche e nelle Società del Gruppo.

Le principali modifiche rispetto alla versione precedente riguardano:

¹ Nel seguito anche Gruppo.

² Nel seguito anche Testo Unico Bancario o TUB.

- l'adeguamento della procedura a seguito della modifica del regolamento Consob n. 17221/2010 ad opera della Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 e dell'inserimento della disciplina già contenuta nella Circolare n. 263 del 2006 della Banca d'Italia (con alcune modifiche) all'interno della Circolare n. 285 del 2013 (sono state innovativamente introdotte alcune previsioni quali, a titolo puramente esemplificativo, l'obbligo di astensione dell'amministratore coinvolto nell'operazione e la fissazione di soglie massime per le operazioni di importo esiguo in ragione della natura della controparte).

Redattore:

Ufficio Corporate Governance e Consulenza Societaria

Approvatore:

Consiglio di Amministrazione

Destinatari del documento:

Banche		Società					
Allineate informaticamente		Strumentali		Finanziarie		Altre società controllate*	
x	Bper	x	MO Terminal	-	Di Credito	x	Adras
x	Bibanca	x	Nadia	x	Emil-Ro Factor	x	Ivi
x	Banco di Sardegna	x	Numera	x	Sardaleasing	x	Sifà
Estere		x	Bper Credit Management	x	Finitalia		
x	Bper Lux			-	Non di Credito		
				x	Estense C. Bond		
				x	Estense C.B.CPT		
				x	Optima Sim		
				x	Bper Trust Company		
				x	Arca Sgr		

*rientranti nel perimetro di consolidamento ma non facenti parte del Gruppo Bancario

Albero dei Processi:

Albero dei Processi	Descrizione
Area	Processi Direzionali
Macroprocesso	Adempimenti Soggetti Rilevanti
Processo	Parti Correlate Consob, Soggetti Collegati Banca d'Italia e Obbligazioni degli Esponenti Bancari ex. Art. 136 TUB

2. Definizioni

Ferme restando le definizioni previste dalle normative di riferimento³, in particolare per quelle utilizzate al fine di classificare i soggetti cui le stesse si riferiscono, ai fini della presente Policy si intendono per:

Amministratori coinvolti nell'operazione: gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come tali in applicazione della disciplina regolamentare *pro tempore* vigente (ivi inclusi i principi e i criteri applicativi del Codice di Corporate Governance).

Amministratori non correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte e Soggetti Collegati.

Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.⁴

Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa. Per il Gruppo BPER Banca si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti effettivi del Collegio sindacale;
- i componenti la Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore generale e i Vicedirettori generali);
- il Dirigente preposto;
- CBO - Chief Business Officer;
- CLO - Chief Lending Officer;
- COO - Chief Operating Officer;
- CL&GO - Chief Legal & Governance Officer;
- CRO - Chief Risk Officer;
- CFO - Chief Financial Officer;

ovvero gli altri soggetti individuati come tali dal Consiglio di amministrazione.

³ Delibera Consob n. 17211, Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, TUB e IAS 24 par.9.

⁴Cfr. Parte Seconda, cap. 10 della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 nonché "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013), sezione 5 e sezione 6.

Esponenti Aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Per il Gruppo BPER Banca si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:

- i componenti del Consiglio di amministrazione;
- i componenti del Collegio sindacale;
- i componenti della Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore generale e i Vicedirettori generali).

Operazione: la transazione con Soggetti Rilevanti che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e, in ogni caso, la transazione definita come "operazione con parte correlata" dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Operazioni contenziose: le operazioni, di qualsiasi natura, che danno luogo a: perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Operazioni infragruppo (*inter-company*): le operazioni concluse con o tra Società Controllate, ovvero con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Rilevanti. Non si considerano significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Operazioni "per il tramite": le operazioni concluse per il tramite di Società Controllate, per la cui realizzazione da parte di queste sia previsto l'esame preventivo ovvero l'approvazione preventiva della Capogruppo.

Operazioni urgenti: le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dalla presente Policy.

Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni dell'Autorità di Vigilanza: le operazioni realizzate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo BPER.

Società Controllate: le società italiane ed estere appartenenti al Gruppo BPER Banca, nonché le altre società italiane ed estere controllate da BPER ai sensi dell'art. 93 TUF.

Soggetti Rilevanti: l'insieme delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati come definiti dalle rispettive normative di riferimento Consob (Reg. n. 17221) e Banca d'Italia (Circ. n. 285), nonché gli Azionisti Rilevanti.

- **Azionisti Rilevanti**⁵: gli azionisti di BPER Banca (ovvero delle Società Controllate quotate di BPER Banca) che, direttamente o indirettamente, anche attraverso controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione al capitale di BPER Banca (ovvero delle Società Controllate quotate di BPER Banca) uguale o superiore alla soglia minima rilevante ai fini della disciplina sulla comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF ed alla regolamentazione attuativa, nonché i soggetti che controllano o che sono direttamente o indirettamente controllati dai medesimi azionisti e gli stretti familiari qualora tali soci siano persone fisiche.
- **Parti Correlate:** l'insieme delle Parti Correlate come definite dalla Consob (Reg. n. 17221) e degli Azionisti Rilevanti.
- **Soggetti Collegati:** l'insieme delle Parti Correlate e Soggetti Connessi come definiti dalla Banca d'Italia (Circ. n. 285), nonché degli Azionisti Rilevanti.

Soggetti ex art. 136 TUB: Soggetti Rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB.

La disciplina delle operazioni rilevanti ex art. 136 TUB è trattata nella presente Policy esclusivamente ove in regime di concorrenza con la complessiva disciplina sui Soggetti Rilevanti.

⁵ Gli Azionisti Rilevanti sono stati inclusi nel perimetro dei Soggetti Rilevanti in via di autoregolamentazione, in un'ottica prudenziale e di *best practice*, nonché al fine di una migliore gestione dei conflitti di interesse.

Stretti familiari:

- coniuge (non legalmente separato);
- convivente *more-uxorio*;
- figli;
- figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
- genitori;
- sorelle/fratelli;
- nonni;
- nipoti (figli dei figli);
- persone a carico del soggetto;
- persone a carico del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

3. Contenuti della fonte normativa

Il presente documento descrive le politiche di governo (ovvero assunzione e gestione) del rischio di non conformità nelle operazioni con Soggetti Rilevanti⁶, oltre alle politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati adottate dalle Banche e dalle Società⁷ del Gruppo BPER Banca; ciò al fine di assicurare - nell'ambito degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni - l'adempimento, a livello di Gruppo, della normativa esterna, il presidio del rischio reputazionale e il rispetto costante delle procedure deliberative approvate e dei limiti prudenziali, oltre che la prevenzione e la corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i suddetti soggetti.

3.1. Operazioni e ruolo del Comitato

3.1.1. Le Operazioni

Si riportano nel seguito le regole definite per la classificazione delle Operazioni, in coerenza con le previsioni normative:

- **Operazioni di maggiore rilevanza:** le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza - applicabile a seconda della specifica operazione - risulti superiore alla soglia del 5%:
 1. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002⁸;
 - c) per le Operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

⁶ Per comodità di trattazione, intesi come l'insieme delle Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 e dei Soggetti Collegati (intesi come Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi) ai sensi della Circolare n. 285 della Banca d'Italia, siano esse persone fisiche o giuridiche, nonché degli Azionisti Rilevanti (si veda il paragrafo 1. "Aspetti generali – Definizioni" della Presente Policy).

⁷ Di seguito anche Società ovvero Entità.

⁸ Cfr. normativa di gruppo per la valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari, tempo per tempo vigente.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. *Indice di rilevanza dell'attivo*: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di Gruppo⁹. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le Operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalle partecipazioni), il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. *Indice di rilevanza delle passività*: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di Gruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato, se redatto).

Si precisa che le Banche e le Società del Gruppo BPER Banca soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente definizione, su base individuale:

- fanno riferimento ai fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto);
- applicano una soglia del 2,5% (anziché del 5%) per le Operazioni effettuate con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società.
- **Operazione di minore rilevanza**: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Operazioni di importo esiguo**: le Operazioni che abbiano un valore minore o uguale ad Euro 200.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte) ovvero minore o uguale ad Euro 500.000 qualora la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica.

Ai fini della presente normativa, sono inoltre definite le seguenti sotto-classificazioni:

- **Operazioni ordinarie¹⁰ concluse a condizioni di mercato ovvero standard**: le Operazioni di minore rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o della Società del Gruppo cui sono applicate condizioni equivalenti a quelle di mercato ovvero condizioni *standard*, ossia a

⁹ Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio"; per operazioni poste in essere da componenti appartenenti al perimetro della subholding i dati sono tratti dallo stato patrimoniale sub consolidato.

¹⁰ Al fine di definire le operazioni ordinarie: in merito all'oggetto, si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, le sole operazioni che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi; in merito alla ricorrenza, si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate sopra solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo; in merito alla dimensione, si considerano le operazioni che non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca; in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*; in merito al corrispettivo dell'operazione, non rientrano nell'ordinario esercizio delle attività operative, le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche qualora oggetto di perizie; in merito alla natura della controparte, non si considerano le operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

condizioni analoghe a quelle usualmente praticate alla clientela ordinaria, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca o la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo. In ogni caso non si considerano ordinarie le Operazioni che determinano l'acquisizione di partecipazioni:

- in imprese in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti e al fine di consentire il riequilibrio;
- nella società debitrice finalizzate a facilitare il recupero del credito.
- **Operazioni di maggiore rilevanza per cumulo:** più Operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee (per tipologie e caratteristiche dell'operazione) o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa Parte Correlata ovvero con uno stesso Soggetto Collegato, il cui valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.
- **Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti:** le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Regolamento Consob aventi ad oggetto i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo, degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano conformi alla politica di remunerazione approvata dall'assemblea, e che tale politica non comporti valutazioni discrezionali rispetto ai criteri definiti nella politica di remunerazione della Banca.

3.1.2. Il Comitato e i presidi alternativi equivalenti

Il Comitato è costituito da tre Amministratori Indipendenti non esecutivi e non correlati e ha i compiti consultivi e istruttori previsti dal Regolamento Consob, della Circolare n. 285 della Banca d'Italia e della presente Policy.

I Componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, nonché ad astenersi dalla votazione.

Qualora, in relazione ad un'Operazione, il Comitato non sia costituito da tre Amministratori Indipendenti e non correlati, si applicano, nell'ordine indicato, i seguenti presidi alternativi equivalenti: (i) parere di due Amministratori Indipendenti; (ii) parere dell'unico Amministratore Indipendente.

Si precisa che il Comitato è costituito presso la Capogruppo e le Banche italiane del Gruppo BPER; viceversa, per le Banche estere e le Società non bancarie, italiane ed estere, non è prevista la costituzione di un apposito Comitato interno e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

3.2. Definizione del rischio

Il Rischio di non conformità alla normativa in materia di Operazioni e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti è il rischio di incorrere in sanzioni penali o amministrative, perdite finanziarie e danni reputazionali per il mancato rispetto delle regole e degli obblighi volti a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse - come intesi dal complesso della normativa generale vigente - inerenti ad ogni rapporto, diretto ovvero indiretto, che le Banche e le Società del Gruppo intrattengono con i Soggetti Rilevanti.

3.3. Governo del rischio

Le decisioni strategiche a livello di Gruppo in materia di governo del rischio sono rimesse agli organi aziendali della Capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto delle specifiche operatività e dei connessi profili di rischio di ciascuna società componente il Gruppo in modo da realizzare una politica di gestione dei

rischi integrata e coerente.

A tale proposito, il Gruppo BPER Banca si è dotato di un modello di governo dei rischi secondo il quale ciascun rischio viene assunto a livello decentrato - secondo l'indirizzo e il coordinamento della Capogruppo - ma gestito a livello accentrato.

BPER Banca, in qualità di Capogruppo, è responsabile nel definire le linee di indirizzo del governo del rischio di non conformità per l'intero Gruppo Bancario.

Alla Capogruppo sono assegnate le seguenti responsabilità:

- assicurare un'adeguata attuazione del modello di governo del rischio di non conformità sia a livello di singola società del Gruppo sia a livello consolidato;
- assicurare che il modello di governo del rischio di non conformità sia predisposto nel rispetto di quanto definito dalle Autorità di Vigilanza, tenendo conto delle specificità del Gruppo e delle singole società del Gruppo che lo compongono;
- perseguire l'allocazione degli impieghi in coerenza con indicazioni di carattere qualitativo stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'attuazione di tali principi avviene attraverso l'adozione del modello di governo del rischio di non conformità alla normativa in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati formalizzato nella presente Policy che garantisce:

- chiarezza nell'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità;
- separazione tra le funzioni preposte ai processi di assunzione e gestione operativa del rischio da quelle preposte alla gestione e controllo del rischio di non conformità garantendo l'indipendenza dei ruoli e delle responsabilità.

L'attuazione degli indirizzi formulati dalla Capogruppo avviene secondo principi di gradualità e proporzionalità in funzione delle specificità delle diverse società appartenenti al Gruppo e rientranti nel perimetro.

La Capogruppo, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento, definisce le modalità con le quali il Gruppo BPER Banca, anche attraverso la predisposizione e l'aggiornamento della presente Policy, intende applicare le normative relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali delle Entità appartenenti al Gruppo BPER possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni alla base dei rapporti intrattenuti con tali soggetti, che potrebbero determinare distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione della singola Banca e del Gruppo nel suo complesso a rischi non adeguatamente misurati o presidiati e potenziali danni per depositanti e azionisti.

3.4. Propensione al rischio

Il governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati è da inquadrare nel più ampio tema del rischio di non conformità alle norme e, di conseguenza, si attiene ai suoi principi fondamentali.

In tal senso si fa rimando al *Risk Appetite Statement*, tempo per tempo vigente, per l'evidenza del livello di *risk appetite* e di *risk tolerance* del rischio di non conformità.

Sul tema legato alla normativa sulle Parti Correlate e Soggetti Collegati tale valutazione tiene in considerazione la presenza di:

- regole interne che disciplinano le modalità di svolgimento dei processi Aziendali connessi all'operatività con Soggetti Rilevanti, nonché i ruoli, le responsabilità e i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte; il Gruppo si è, inoltre, dotato di opportuni sistemi informativi a supporto di tali processi;
- un sistema articolato di limiti sia a livello individuale che complessivo (in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con

riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati);

- specifici assetti organizzativi nonché un sistema dei controlli interni tali da assicurare nel continuo il rispetto sia del sistema dei limiti sia dei processi e delle procedure interne, comprese quelle deliberative.

Il Gruppo BPER Banca presidia, inoltre, le operazioni che presentano potenziali rischi di conflitti di interesse - in particolare le operazioni concernenti l'attività di erogazione del credito - in quanto dipendenti e collaboratori Aziendali possono detenere interessi in altre attività.

Il Gruppo, al fine di presidiare tali fattispecie, considera quanto meno il novero di soggetti identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione del Gruppo BPER Banca anno per anno vigenti.

Conformemente a quanto stabilito nel Codice Etico, dipendenti e collaboratori devono evitare ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti di interesse, anche potenziali, con l'azienda o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse del Gruppo.

Inoltre, nel rispetto della normativa riferita alle "Operazioni Personali" e al relativo Codice di Autodisciplina, è compito di ciascun Soggetto Rilevante segnalare potenziali situazioni di conflitto di interesse che possano comportare violazioni alle normative vigenti e alle regole interne.

In ogni caso, qualora nell'ambito della propria attività professionale e delle proprie competenze gestionali di un rapporto (ad esempio: concessione del credito, passaggio a contenzioso, altro), sorga o possa sorgere una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, i dipendenti e i collaboratori devono darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

3.5. Limiti di esposizione e operativi

Il paragrafo non è valorizzato in quanto il rischio di non conformità sopra citato rientra tra i rischi non misurabili, per i quali non sono previsti limiti quantitativi di esposizione.

3.6. Gestione del rischio

La Capogruppo, nel suo ruolo di indirizzo e coordinamento, definisce le modalità con le quali il Gruppo BPER Banca intende applicare le normative relative alle Operazioni con Soggetti Rilevanti, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti degli stessi.

A tale scopo, la stessa Capogruppo fissa le regole e definisce i presidi, anche di controllo, per la prevenzione del rischio di non conformità alla normativa in materia, in particolare rispetto a:

- l'identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici in riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- l'identificazione dei Soggetti Rilevanti, compresa la definizione del perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione di regole e presidi;
- le procedure di istruttoria, proposta, deliberazione e approvazione delle Operazioni, comprese le modalità di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle Operazioni tra maggiore e minore rilevanza;
- i criteri per la identificazione delle Operazioni di "importo esiguo" e di quelle "esenti"

- i casi di deroga ed esenzione, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di interessi significativi e le Operazioni concluse qualora diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- le ipotesi in cui la Capogruppo esamina o approva Operazioni di Banche o Società del Gruppo e i presidi coerenti definiti per le Società non bancarie italiane e per le Banche estere;
- la definizione e la gestione dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati, oltre che le modalità di monitoraggio in via continuativa dei limiti stessi e la gestione dei casi di superamento;
- i flussi informativi.

Le attività e le modalità operative per il rispetto degli obblighi e per l'attivazione dei presidi sono disciplinate anche nell'ambito degli specifici processi, in particolare per quelli relativi alla concessione e gestione del credito.

3.6.1. Identificazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici

La Capogruppo individua - in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo - i seguenti settori di attività e le tipologie di rapporti economici, con riferimento ai quali possono determinarsi conflitti di interesse:

- Finanziamenti attivi: tutte le forme di affidamento alla clientela. Sono incluse in tale area anche le seguenti tipologie di operazioni:
 - a) passaggi a sofferenza;
 - b) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi relativi a crediti appostati al "conto sofferenze";
 - c) perdite o rinunce anche derivanti da accordi transattivi di crediti relativi a finanziamenti attivi;
 - d) rinegoziazioni di linee di credito preesistenti;
- *Corporate banking*: attività di finanza di impresa, *merchant banking* e servizi di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e questioni connesse;
- Contratti/accordi ed acquisti: intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, sponsorizzazioni, compravendite di spazi commerciali/pubblicità, altre iniziative di marketing/editoriali, altri accordi, nonché eventuali servizi di intermediazione offerti dalla Banca (es. convenzioni di collocamento prodotti di terzi tramite il circuito bancario);
- Immobili: operazioni di acquisto, vendita e locazione (attiva e passiva) di un immobile;
- Raccolta diretta: operazioni di raccolta diretta ovvero i conti correnti (compreso il contratto di gestione dei servizi di banca virtuale), i depositi a risparmio, i certificati di deposito, i depositi negoziati dalla funzione Tesoreria con clientela corporate (*cold money*). Non sono ricompresi in tale area di operatività i pronti contro termine (in quanto inclusi nella Finanza per la clientela) e la sottoscrizione di prestiti obbligazionari di propria emissione (anch'essi inclusi nella Finanza per la clientela);
- Partecipazioni: operazioni di acquisto/cessione di partecipazioni ovvero le operazioni di natura straordinaria (es. fusioni/scissioni, etc.);
- Gestione tesoreria: la tesoreria depositi e la tesoreria cambi;
- Finanza per la clientela: la gestione del contratto di deposito titoli e la gestione del contratto per prestazione servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione in conto proprio, collocamento con/senza impegno irrevocabile, gestioni patrimoniali, consulenza) compreso il contratto per il *trading on line* ed il servizio accessorio di gestione delle cassette di sicurezza. In tale ambito sono ricomprese le operazioni di acquisto di strumenti finanziari eseguite in relazione ai servizi di investimento quali obbligazioni emesse dalla Banca e derivati OTC e i pronti contro termine con la clientela;
- Finanza per la proprietà: la negoziazione di strumenti finanziari eseguita dalla proprietà.

Con riferimento all'assunzione di partecipazioni¹¹, conformemente al dettato normativo, il Gruppo BPER Banca si è dotato di specifica regolamentazione, che risponde alle finalità di:

(i) contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo, derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non, fissando precisi "limiti" (generali e specifici) in relazione alla consistenza dei fondi propri e del capitale ammissibile consolidato¹²;

(ii) promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione, attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi e controlli interni.

Con riferimento, invece, alla prestazione dei servizi di investimento e accessori, nonché in tema di Operazioni Personali, di cui all'art. 18 del Regolamento Congiunto Banca Italia Consob del 29 ottobre 2007, il Gruppo BPER Banca adotta e mantiene disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti¹³: in tale ambito il Gruppo si è dotato di specifica regolamentazione in materia, tra cui il "Codice interno di autodisciplina del Gruppo BPER" e la "Policy sui conflitti di interesse".

3.6.2. Identificazione dei Soggetti Rilevanti

La Capogruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle Parti Correlate di cui al Regolamento Consob, sui Soggetti Collegati Banca d'Italia e dallo IAS 24, nonché della presente Policy, censisce i Soggetti Rilevanti, nei limiti dell'ordinaria diligenza.

A tal fine si avvale delle informazioni al proprio interno disponibili, delle informazioni ottenute tramite accesso ai propri *data base* ovvero a qualsiasi supporto documentale idoneo, consultando archivi e banche dati esterne (Cerved, etc.), nonché delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.

I soggetti qualificabili come Soggetti Rilevanti cooperano con le Banche e le Società del Gruppo con le quali intrattengono rapporti al fine di consentire un censimento corretto e completo degli stessi Soggetti e dei Soggetti a loro riconducibili e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.

La Capogruppo definisce e mantiene il perimetro del Gruppo al fine di presidiare nel tempo l'evoluzione dello stesso e delle sue caratteristiche, ai sensi della presente normativa e per un'adeguata alimentazione degli applicativi informatici in uso per la gestione del perimetro anagrafico.

La stessa definisce, inoltre, le regole e le funzionalità dell'applicativo informatico utilizzato dalle Banche e Società allineate per il censimento e la classificazione degli Esponenti Aziendali e, in generale, dei soggetti rientranti nelle definizioni e nel perimetro di applicazione della normativa, oltre che per la gestione del perimetro dei Soggetti Connessi.

La Capogruppo si adopera, in ogni caso, affinché il Gruppo disponga di sistemi informativi in grado di gestire gli *iter* deliberativi delle operazioni e che consentano ad essa di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali consolidati. Le soluzioni informatiche adottate dalle Banche e Società del Gruppo BPER Banca consentono tra l'altro:

- il censimento dei Soggetti Collegati e l'individuazione degli stessi sin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- di fornire ad ogni Banca ed Entità del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati al Gruppo stesso;
- di registrare opportunamente le movimentazioni;

¹¹ Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Parte Terza "Altre disposizioni di vigilanza prudenziale", Capitolo 1 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari".

¹² Cfr. Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Parte Terza "Altre disposizioni di vigilanza prudenziale", Capitolo 1 "Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari", nello specifico il riferimento a quanto disposto dall'art. 89 CRR, il quale richiama la definizione contenuta all'art. 4 punto 71) lett. a).

¹³ Cfr. art. 23, Direttiva MIFID II 2014/65/UE; art. 23, comma 2, Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia.

- di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio;
- di disporre di un sistema di *reporting* per l'informativa agli organi di governo ed al pubblico.

In coordinamento con gli indirizzi e le istruzioni della Capogruppo, le Banche e le Società del Gruppo, italiane ed estere, non allineate informaticamente, si sono dotate di procedure e sistemi informatici in grado di agevolare l'individuazione delle controparti e delle operazioni con Soggetti Rilevanti.

3.6.3. Procedure di istruzione e deliberazione delle operazioni con Soggetti Rilevanti

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob e della Circolare della Banca d'Italia, la Capogruppo ha definito i presidi da adottarsi per le procedure deliberative da applicarsi alle operazioni con Soggetti Rilevanti, poste in essere dalle Banche italiane del Gruppo BPER Banca.

La Capogruppo, nel rispetto del dettato normativo, ha altresì individuato ulteriori presidi, proporzionati all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, da applicarsi alle operazioni concluse per il tramite delle Entità del Gruppo, nonché le operazioni concluse da Banche estere e da Società non bancarie, italiane ovvero estere.

Le procedure deliberative¹⁴ prevedono:

- la verifica dell'appartenenza del soggetto interessato al perimetro anagrafico, condotta dalla funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione;
- la verifica e il monitoraggio, nel continuo, del rispetto dei limiti prudenziali, nei casi in cui l'operazione generi attività di rischio;
- la classificazione dell'operazione, tenuto conto della rilevanza anagrafica (Parte Correlata e/o Soggetto Collegato e/o soggetto ex art.136 TUB), del controvalore dell'operazione (importo esiguo; minore rilevanza, maggiore rilevanza, eventualmente anche per cumulo), delle esenzioni applicabili ovvero della riconducibilità ad una delibera quadro;
- l'approvazione dell'operazione da parte del competente organo deliberante nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, previo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate laddove necessario;
- l'adempimento dei flussi informativi prescritti.

Nella gestione delle proprie attività, ciascuna unità organizzativa del Gruppo BPER Banca è tenuta, anche con il supporto delle diverse procedure informatiche disponibili, a verificare tempestivamente se le operazioni di cui si cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con Soggetti Rilevanti, in tal caso procedendo ai sensi della presente Policy.

3.6.4. Identificazione e classificazione delle operazioni con Soggetti Rilevanti

Costituiscono Operazioni con Soggetti Rilevanti le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Soggetti Rilevanti, e le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e, in ogni caso, le operazioni definite come "operazioni con parti correlate" dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002

Ai soli sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;

¹⁴ Cfr. anche quanto disciplinato nella specifica regolamentazione di processo.

- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “*collatera*” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del Gruppo.

Si specifica che, nel rispetto della complessiva disciplina di cui al Regolamento Consob e della Circolare della Banca d’Italia, alle fattispecie sopra riportate si applicano, ove possibile, le regole specifiche individuate per la gestione delle operazioni con Soggetti Rilevanti, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni, nel prosieguo illustrate.

È comunque facoltà del Consiglio di amministrazione della Capogruppo, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni operazione realizzata dalla stessa Capogruppo o dalle Società Controllate.

3.6.5. Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza, che non ricadano nei casi di cui al paragrafo titolato “Casi di esenzione” della presente Policy, la funzione incaricata dell’istruttoria invia all’organo competente a deliberare informazioni complete e adeguate relative all’operazione, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite nella vigente normativa interna. Per le deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza, l’organo competente è opportunamente individuato nel rispetto del sistema delle deleghe, tempo per tempo definito internamente.

Le medesime informazioni sono fornite al Comitato per il tramite della competente funzione aziendale.

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine viene definito un ammontare massimo di spesa¹⁵ per ciascuna operazione pari allo 0,1% del controvalore dell’operazione, sino alla concorrenza massima di 100.000 euro. Lo stesso Comitato verifica preventivamente l’indipendenza degli esperti tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: a) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; e b) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo, gli amministratori delle predette società. Il Comitato dovrà eventualmente motivare le ragioni per le quali tali relazioni siano state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull’indipendenza, fermo restando che le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, esprime all’organo competente a deliberare, in tempo utile per l’assunzione della relativa delibera, un parere preventivo non vincolante e motivato sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è da considerarsi valido qualora siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; ove siano presenti solo due componenti il voto deve esser espresso all’unanimità.

Le deliberazioni dell’organo competente, relative ad operazioni con Soggetti Rilevanti, contengono adeguata motivazione in merito all’opportunità e convenienza economica dell’operazione, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione.

Qualora l’operazione sia di competenza del Consiglio di amministrazione gli amministratori coinvolti

¹⁵ Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente.

nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Con riguardo alle Banche estere del Gruppo ed alle Società non bancarie del Gruppo, si rimanda a quanto previsto in tema di applicazione dei cd. "presidi coerenti" (cfr. successivo paragrafo 3.6.16).

3.6.6. Operazioni di maggiore rilevanza

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Soggetti Rilevanti trovano applicazione le regole procedurali definite per le operazioni di minore rilevanza, ad esclusione delle indicazioni relative all'ammontare massimo di spesa nei casi di ricorso all'assistenza di uno o più esperti indipendenti, non applicabili, nonché delle previsioni relative alle operazioni per le quali il Comitato abbia espresso parere negativo.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione, in via esclusiva, è competente a deliberare l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Comitato è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo ed aggiornato e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il preventivo parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante (salvo il caso previsto nel par. 3.6.14) e deve essere rilasciato di norma almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera. In caso di parere condizionato o sottoposto a rilievo, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere del Comitato.

Qualora le operazioni di maggiore rilevanza rientrino nel novero delle operazioni di maggior rilievo di cui alla relativa disciplina, esterna ed interna, tempo per tempo vigente, il Comitato ai fini dell'espressione del proprio parere vincolante e preventivo al perfezionamento dell'operazione -, riceve una preventiva informativa sul parere di coerenza rispetto al RAF – *Risk Appetite Framework* rilasciato dalla Funzione di Risk Management della Capogruppo¹⁶.

Il parere del Comitato è allegato al verbale della riunione.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Con riguardo alle Banche estere del Gruppo ed alle Società non bancarie del Gruppo si rimanda alle disposizioni relative ai casi di applicazione dei cd. "presidi coerenti" (cfr. successivo paragrafo 3.6.16)..

3.6.7. Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB

Si tratta di operazioni concluse con Soggetti Rilevanti rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB e per le quali si osservano le prescrizioni della detta normativa.

Segnatamente agli obblighi informativi, con riferimento a tali operazioni:

- a) al Comitato ed al Consiglio di amministrazione viene fornita, con congruo anticipo e di norma almeno entro cinque giorni antecedenti la seduta in cui gli stessi si riuniscono, ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera. Al Comitato non è resa informativa preventiva per le operazioni di importo esiguo. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione deve contenere oggettivi elementi di riscontro il Comitato rappresenta, all'organo deliberante competente, eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;

¹⁶ Cfr. il "Regolamento di Gruppo del macroprocesso di gestione delle Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR)".

- b) in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- c) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

3.6.8. Operazioni di competenza dell'Assemblea

Qualora un'operazione con Soggetti Rilevanti fosse rimessa, per legge o per Statuto, alla competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, trovano applicazione, *mutatis mutandis* (i) in caso di operazione di minore rilevanza, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'Assemblea le regole di cui al precedente paragrafo intitolato "Operazioni di minore rilevanza"; (ii) in caso di operazione di maggiore rilevanza, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione, da parte del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'Assemblea le regole di cui al precedente paragrafo intitolato "Operazioni di maggiore rilevanza".

3.6.9. Delibere quadro

È facoltà esclusiva del Consiglio di amministrazione di ciascuna Banca italiana del Gruppo assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con Soggetti Rilevanti. In via esemplificativa e non esaustiva, possono essere oggetto di delibere quadro le seguenti operazioni:

- contratti di acquisto/vendita/permuta/noleggio di beni mobili destinati ad ausilio delle attività delle Banche o delle Società del Gruppo;
- contratti di somministrazione di cose destinate ad ausilio delle Banche o delle Società del Gruppo;
- contratti di appalto per il compimento di opere o servizi ad ausilio delle Società del Gruppo;
- contratti di locazione, uso, comodato o leasing di beni immobili o mobili destinati all'ausilio delle Banche o delle Società del Gruppo o ad ausilio dei dipendenti, collaboratori o soci/azionisti delle predette;
- contratti aventi ad oggetto la concessione o l'acquisto di diritti di accesso ad un prodotto *software* ovvero l'esecuzione o la distribuzione dello stesso.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste per le operazioni di minore rilevanza ovvero di maggiore rilevanza, in ragione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro hanno efficacia non superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento. Esse, in particolare, riportano, almeno, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le operazioni singolarmente effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dagli organi e dalle funzioni competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, e non sono ulteriormente sottoposte alle procedure previste per la gestione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Il Consiglio di amministrazione riceve su base trimestrale una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro (cfr. il paragrafo intitolato "Flussi Informativi relativi ad Operazioni concluse con Soggetti Rilevanti – Informativa agli Organi ed alle funzioni interne").

Qualora un'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, secondo le valutazioni della funzione che avvia l'istruttoria, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza a questa si

applicano le regole stabilite in via generale per l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Rilevanti previste per la gestione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza.

Nel caso in cui l'ammontare massimo delle operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Consob oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, la Banca o la Società italiana del Gruppo è tenuta a predisporre un documento informativo.

3.6.10. Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza

Non sono oggetto di cumulo le operazioni di importo esiguo, le operazioni di minore rilevanza considerate esenti (ai sensi di quanto previsto dal seguente paragrafo intitolato "Casi di Esenzione"), nonché le operazioni concluse in attuazione di delibere quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente paragrafo intitolato "Delibere Quadro".

3.6.11. Operazioni contenziose

Ferma restando la competenza deliberativa stabilita in forza del sistema dei poteri delegati tempo per tempo vigente, per tali operazioni non è possibile ricorrere all'esenzione per Esiguità e per Ordinarietà; in ragione dell'ammontare delle stesse si applicano le ulteriori regole per la gestione delle operazioni di minore o maggiore rilevanza e i relativi obblighi informativi.

Per quanto sopra riportato, alle operazioni classificabili come di importo esiguo si applica la procedura deliberativa delle operazioni di minore rilevanza.

3.6.12. Operazioni urgenti

Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti.

3.6.13. Casi di esenzione

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione parziale ovvero in via integrale dagli obblighi procedurali previsti dalle citate discipline. Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014 ("**MAR**") qualora l'Operazione vi sia soggetta (cfr. successivo paragrafo 3.7.3.).

3.6.13.1. Operazioni di importo esiguo ("Esiguità")

Alle operazioni di importo esiguo (cfr. paragrafo 3.1.1.) non si applicano gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dalla presente Policy.

Informativa: delle operazioni di importo esiguo, il cui controvalore sia superiore a 200.000 euro, è data evidenza nella rendicontazione trimestrale destinata al Consiglio di amministrazione, al Comitato e al Collegio sindacale e all'Amministratore Delegato.(cfr. successivo paragrafo 3.7.1.).

3.6.13.2. Operazioni ordinarie ("Ordinarietà")

Nel caso di Operazioni ordinarie (cfr. paragrafo 3.1.1.) concluse a condizione di mercato ovvero *standard* non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento per le operazioni con

Soggetti Rilevanti. La relativa delibera contiene elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.

Resta inteso che in tale esenzione non rientrano in ogni caso le Operazioni di maggiore rilevanza.

Informativa: (i) flussi informativi, almeno di tipo aggregato, agli Organi Societari (cfr. successivo paragrafo 3.7.1); (ii) informativa finanziaria periodica (cfr. successivo paragrafo 3.7.4.).

3.6.13.3. Operazioni infragruppo (concluse con o tra Società Controllate o con società sottoposte ad influenza notevole)

Le Banche e le Società del Gruppo si attengono agli indirizzi forniti dalla Capogruppo nell'avvalersi della presente deroga, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla sussistenza di eventuali interessi significativi di altri Soggetti Collegati, nonché alle specifiche fattispecie che siano indicative della presenza di tali interessi.

In tali casi, non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento.

Informativa: (i) flussi informativi, almeno di tipo aggregato, destinati agli Organi Societari, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi (cfr. successivo paragrafo 3.7.1.); (ii) informativa finanziaria periodica (cfr. successivo paragrafo 3.7.4.).

Per le operazioni di minore e maggiore rilevanza esentate ai sensi del presente paragrafo, sia di natura strategica (per le quali la competenza deliberativa, per legge o per statuto, è attribuita al Consiglio di amministrazione), sia comportanti l'assunzione o la cessione di partecipazioni di controllo ovvero rilevanti, il Comitato Parti Correlate della Capogruppo è destinatario di apposito flusso informativo preventivo.

3.6.13.4. Operazioni relative alla remunerazione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Per le operazioni relative alla remunerazione degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento **Informativa:** (i) flussi informativi, almeno di tipo aggregato, destinati agli Organi Societari (cfr. successivo paragrafo 3.7.1.); (ii) informativa finanziaria periodica, ove applicabile (cfr. successivo paragrafo 3.7.4.).

Per le operazioni diverse da quelle di cui sopra, ove necessario, il parere del Comitato Parti Correlate è espresso sentito il Comitato per le Nomine e il Comitato per le Remunerazioni della Capogruppo.

3.6.13.5. Piani di compensi basati su strumenti finanziari

Per l'approvazione ai sensi dell'art. 114-bis TUF dei piani di compensi basati su strumenti finanziari non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento.

Informativa: informativa finanziaria periodica, ove applicabile (cfr. successivo paragrafo 3.7.4.).

3.6.13.6. Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza

Per le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di istruzioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità nell'interesse della stabilità del Gruppo non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente documento.

Informativa: (i) flussi informativi, almeno di tipo aggregato, destinati agli Organi Societari (cfr. successivo paragrafo 3.7.1.); (ii) con esclusivo riferimento alle operazioni concluse con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob, è necessario che siano garantiti gli obblighi informativi relativi all'informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo (cfr. successivo paragrafo 3.7.2.); (iii) informativa finanziaria periodica (cfr. successivo paragrafo 3.7.4.); (iv) informativa alla Consob (cfr. successivo paragrafo 3.7.6.).

Non si intendono incluse le operazioni realizzate nell'ambito dell'autonomia negoziale della Capogruppo, soggette ad autorizzazione ovvero a comunicazione preventiva all'Autorità di Vigilanza.

3.6.13.7. Ulteriori casi di esclusione

Le disposizioni del Regolamento Consob non trovano inoltre applicazione alle operazioni rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, tra le quali:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio proporzionale di attribuzione delle azioni;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del Testo Unico della Finanza.

3.6.14. Parere negativo o condizionato del Comitato

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, l'eventuale delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Inoltre, in caso di parere negativo del Comitato, ovvero condizionato a rilievi formulati, l'approvazione dell'operazione di Minore Rilevanza rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione¹⁷, fermi i poteri e le responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale a detto organo.

Le operazioni di Minore Rilevanza deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato vengono singolarmente comunicate al Collegio sindacale non appena deliberate, fermi i compiti ed i doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per detto organo.

In caso di approvazione di Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di un parere negativo del Comitato, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, è messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione: (a) della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di tale parere negativo, nonché (b) delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere.

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza per le quali è competente l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione può approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea anche quando il Comitato abbia espresso parere negativo. Nella proposta di delibera assembleare dovrà prevedersi che l'efficacia della stessa risulterà condizionata alla speciale maggioranza indicata nell'art. 11, comma 3, del Regolamento Consob n. 17221 del 2010.

Quando per una Operazione di Maggiore Rilevanza la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di parere negativo del Comitato, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di maggioranze assembleari e di conflitto di interessi, e salve le previsioni statutarie eventualmente previste dalla legge, non potrà darsi compimento all'operazione qualora la maggioranza dei soci votanti qualificati come "non correlati"¹⁸ ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 esprima voto contrario all'operazione, sempreché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto.

3.6.15. Operazioni compiute "per il tramite"

In tutti i casi in cui la Capogruppo è tenuta ad esaminare e/o ad approvare un'operazione posta in essere da una Società Controllata del Gruppo BPER Banca – anche qualora la Società Controllata non risulti iscritta al Gruppo bancario in quanto priva dei necessari requisiti di strumentalità, – la Capogruppo è in via preventiva responsabile dell'approvazione dell'Operazione ai sensi della regolamentazione interna, tempo per tempo

¹⁷ Eccezione fatta, qualora fosse previsto dallo Statuto Sociale, per le Operazioni di competenza dell'Assemblea.

¹⁸ Secondo l'art. 3, co.1, lett.I) del Regolamento Consob n. 17221 del 2010 sono "soci non correlati" i "soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società.

vigente, in tema di rilascio degli assensi. A tal fine, l'operazione viene preventivamente comunicata alla Capogruppo (ovvero, alla eventuale società controllante diretta, con esclusivo riguardo ai casi di esame dell'Operazione).

Qualora l'Operazione, per cui è previsto l'esame o l'approvazione della Capogruppo sia posta in essere con una Parte Correlata della Capogruppo, la Società Controllata, rilevato il rapporto di correlazione e verificato che l'operazione non rientri nei casi di esenzione o deroga previsti dal presente documento, informa preventivamente l'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo.

3.6.16. Presidi coerenti per le Banche estere e per le Società del Gruppo Bancario

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle Banche estere e dalle Società non bancarie, italiane ed estere del Gruppo (nei limiti della normativa locale di volta in volta vigente), fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dalla presente *Policy*, predisposti in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

A tal fine, sono stati definiti appositi *iter* operativi interni, finalizzati alla gestione delle operazioni con Soggetti Rilevanti di Gruppo, nel rispetto delle istruzioni che seguono.

a) *Comitato Parti Correlate*

Per le Banche estere e le Società non bancarie, italiane ed estere, non è prevista la costituzione di un apposito Comitato interno. I relativi compiti sono attribuiti al Comitato Parti Correlate della Capogruppo.

b) *Perimetro anagrafico*

Ai sensi della Circolare n. 285 della Banca d'Italia citata, per le operazioni con Soggetti Collegati, le Società bancarie estere e le società non bancarie, italiane ed estere, appartenenti al Gruppo BPER Banca, fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati definito per l'intero Gruppo bancario.

c) *Esenzioni ed esclusioni*

In tema di esenzioni ed esclusioni, in relazione alla specifica operatività dell'intermediario, si applicano - ove possibile ed in presenza dei necessari presupposti e requisiti - i seguenti casi di esenzione:

- per esiguità;
- per ordinarietà a condizioni di mercato ovvero *standard*, ciascun Intermediario Vigilato, in considerazione dell'operatività tenuta, definisce le attività "ordinarie", le condizioni *standard* e di mercato di riferimento;
- infragruppo, per operazioni concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole, in assenza di interessi significativi di altri Soggetti Rilevanti.

d) *Limiti alle attività di rischio*

Le Banche estere e le Società non bancarie, italiane ed estere, ove necessario, sono tenute a comunicare alla Capogruppo, preventivamente, le operazioni comportanti l'assunzione di attività di rischio realizzate verso Soggetti Collegati di Gruppo, al fine di consentire la verifica del rispetto del prescritto limite consolidato.

e) *Iter deliberativo delle operazioni*

Tutte le operazioni con Soggetti Rilevanti, non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui alla presente *Policy*, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di amministrazione delle Società bancarie estere e non bancarie italiane ed estere, previo motivato parere vincolante del Comitato Parti Correlate della Capogruppo; a tal fine, le suddette Società bancarie estere e non bancarie italiane ed estere trasmettono all'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'operazione. Le deliberazioni relative ad operazioni con Soggetti Rilevanti contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società bancaria estera ovvero la Società non bancaria, italiana o estera.

f) *Flussi informativi*

Tutte le operazioni con Soggetti Rilevanti vengono registrate nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre di flussi informativi, con regole di contenuto analogo a quelle definite nella presente Policy.

3.6.17. Monitoraggio e gestione del superamento dei limiti gestionali e prudenziali

La Capogruppo, nell'esercizio dei suoi obblighi di direzione e coordinamento e nel rispetto della normativa vigente, definisce limiti all'assunzione delle attività di rischio verso Soggetti Collegati sia su base individuale sia su base consolidata, che tutte le Banche e Società del Gruppo sono tenute a rispettare.

La Capogruppo individua e definisce i presidi, le regole e gli strumenti per il monitoraggio e la gestione degli stessi.

3.6.17.1. Attività di rischio e modalità di calcolo

Il Gruppo BPER Banca, ai fini del rispetto dei limiti prudenziali, considera tutte le Operazioni che generano attività di rischio concluse con Soggetti Collegati di Gruppo.

Non sono, pertanto, incluse nelle attività di rischio le transazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio. In particolare, sono escluse:

- le attività di rischio connesse con Operazioni tra le Banche e le Entità appartenenti al Gruppo bancario;
- le attività dedotte dai fondi propri conformemente al Cap.10 della Circolare n. 285/2013 relativo alle Grandi Esposizioni, le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulle Grandi Esposizioni, nonché tutte le altre fattispecie dalla stessa previste.

Le Operazioni, incluse ed escluse, sono comunque assoggettate alle procedure deliberative previste.

Per il calcolo dei limiti alle esposizioni verso Soggetti Collegati sono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina della concentrazione dei rischi¹⁹.

3.6.17.2. Definizione dei limiti gestionali e prudenziali alle attività di rischio

Il Gruppo, coerentemente con quanto prescritto dalla normativa di riferimento, adotta un sistema di limiti approvato dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, articolato come segue:

- limiti gestionali:
 - limite di esposizione complessiva (a livello consolidato), relativa al totale delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati, definibile come misura massima delle attività di rischio declinata come valore percentuale - dei fondi propri a livello consolidato;
- limiti prudenziali:
 - limiti di esposizione sui singoli Soggetti Collegati in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza e riferiti - fondi propri su base individuale e consolidata e differenziati a seconda della tipologia di Soggetti Collegati.

¹⁹ Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di Soggetti Collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei Soggetti Collegati in questione.

3.6.17.3. Monitoraggio e gestione del superamento dei limiti interni e prudenziali

Il Gruppo BPER si è dotato di apposito sistema per il monitoraggio delle operazioni con Soggetti Collegati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti gestionali e prudenziali alle attività di rischio. Pertanto, ogni nuova operazione in richiesta con Soggetti Collegati produce un controllo che ne blocca la deliberazione in caso di superamento dei limiti prudenziali e gestionali. In caso di mancata approvazione del piano di rientro, l'operazione non può essere eseguita.

Ferma restando la necessità di rispettare i limiti prudenziali, qualora per cause indipendenti dalla volontà o colpa della Capogruppo o delle società da questa controllata, uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Amministratore delegato, sentito il Collegio sindacale.

Il piano di rientro, così formulato, è comunicato alle Banche e/o alle Società del Gruppo eventualmente coinvolte, che provvedono all'attuazione dello stesso.

Il piano è altresì trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Capogruppo, unitamente ai verbali recanti le relative deliberazioni consiliari.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata (ai sensi della Circolare n. 285 della Banca d'Italia) in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo ovvero in una Banca o in una Società del Gruppo BPER, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

3.7. Flussi informativi

3.7.1. Flussi informativi relativi ad operazioni concluse con Soggetti Rilevanti - Informativa agli Organi Societari ed alle funzioni interne

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale, il Comitato Parti Correlate e l'Amministratore delegato²⁰ sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- b) alle operazioni di minore rilevanza, con specifica elencazione delle operazioni deliberate con parere negativo del Comitato Parti Correlate;
- c) alle operazioni rientranti nei casi di esenzione di importo superiore a 200.000 euro (fatte salve le operazioni infragruppo e le operazioni da realizzare sulla base delle istruzioni di Autorità di Vigilanza, che sono oggetto dell'informativa senza limiti di importo)
- d) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- e) alle operazioni che comportino perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra*-giudiziali.

Tale informativa è compilata a cura dell'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo per tutte le Banche italiane del Gruppo.

Il succitato Ufficio²¹, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali il Gruppo si è dotato, provvede a rendere la relativa informativa al rispettivo Comitato Parti Correlate costituito presso ciascuna Banca ovvero agli organi chiamati a svolgere le funzioni del Comitato medesimo.

Con esclusivo riferimento alle Banche o alle Società del Gruppo BPER Banca soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob, al fine di garantire un coordinamento con quanto svolto dalla Capogruppo ai sensi

²⁰Direttore Generale, qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.

²¹ Ovvero l'omologa funzione preposta presso ciascuna Banca.

dell'art. 154-*bis* del TUF, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è destinatario di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a tutte le operazioni.

3.7.2. Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo

Sono tenute all'adempimento degli obblighi di informativa al pubblico esclusivamente le Banche e le Società del Gruppo BPER Banca soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob.

L'informativa è predisposta dall'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna Banca o Società del Gruppo.

A tali fini, la struttura si avvale dell'eventuale ulteriore supporto di altre funzioni, di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo, ed informa l'Ufficio Monitoraggio e Controllo dell'Informativa Finanziaria.

Con riferimento alle operazioni concluse con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob, la Banca o la Società del Gruppo è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore Rilevanza, realizzate anche da parte di Società Controllate italiane o estere, predispone ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 ("**Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate**"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni di minore rilevanza con una stessa Parte Correlata, o con Soggetti Correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute dalle Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse in quanto approvate in regime di esenzione. Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico:
 - entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo;
 - se le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza sono compiute dalle Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal proposito, la Banca o la Società tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le Società Controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie;
- c) con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la Banca o la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito *internet*, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate e di esperti indipendenti, nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia avvalso l'organo di amministrazione. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Banca o la Società può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob citato, motivando tale scelta;

- d) qualora, in relazione ad un'operazione con Parte Correlata di Maggiore Rilevanza la Banca o la Società sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, comma 4 e 71 del Regolamento Emittenti, può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dal punto a) e dai medesimi artt. 70 e 71 in precedenza richiamati. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Banca o la Società decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, è possibile includere, mediante riferimento, l'informazione già pubblicata.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari riceve dall'Ufficio Organi Societari e Adempimenti normativi della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso la Banca o la Società del Gruppo, l'informativa da questo predisposta unitamente ad ogni elemento utile all'analisi della stessa al fine di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 2 del TUF.

3.7.3. Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 17 MAR

Qualora un'operazione con Soggetti Rilevanti sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), la Banca o la Società del Gruppo nel corpo del comunicato da diffondere al pubblico riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza stabilite dal precedente paragrafo 3.1. e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- e) la procedura che è stata seguita o da seguirsi per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Banca o la Società si sono avvalse di un caso di esclusione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob n. 17221/10;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

L'informativa è predisposta dall'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna Banca o Società del Gruppo.

A tali fini, si avvalgono dell'eventuale ulteriore supporto di altre funzioni di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

3.7.4. Informativa finanziaria periodica

Sono tenute all'adempimento degli obblighi di informazione finanziaria esclusivamente le Banche e le Società del Gruppo soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob, fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24.

L'informativa è predisposta dalla Direzione amministrazione e Bilancio della Capogruppo, ovvero dalla funzione preposta presso altra Banca o altra Società del Gruppo, eventualmente tenuta alla medesima informativa, sulla scorta della documentazione trasmessa dall'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna Banca o Società del Gruppo.

La Banca o la Società emittente azioni quotate aventi l'Italia come stato membro di origine, ai sensi dell'art. 154-*ter* del TUF, fornisce nella relazione degli Amministratori sulla gestione allegata al Bilancio d'esercizio e nella relazione intermedia sulla gestione del Gruppo compresa nella Relazione finanziaria semestrale consolidata informazioni:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento (anche per il tramite delle Società Controllate);

- b) sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2426, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca o della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati delle Banche o delle Società nel periodo di riferimento.

In particolare, con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

a) nella relazione sulla gestione annuale:

1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con Parti Correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'operazione;
 - la natura della relazione con la parte correlata;
 - l'oggetto dell'operazione;
 - il corrispettivo dell'operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con Parti Correlate sul bilancio dell'impresa;

b) nella relazione intermedia sulla gestione:

1. qualsiasi modifica delle operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

Le Banche o le Società possono includere tali informazioni nella documentazione finanziaria periodica mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi di quanto previsto nell'ambito dell'informativa periodica da rendersi al pubblico, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi

3.7.5. Deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza

In caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza, ferma l'informativa da rendersi al pubblico ai sensi dell'art.17 MAR:

- le Banche o le Società comunicano alla Consob e al comitato Parti Correlate che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente (ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile) la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione relativa alle operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.
- le Banche o le Società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni più sopra indicate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione per presenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*;

3.7.6. Informativa alla Consob

Sono tenute all'adempimento degli obblighi di informativa alla Consob esclusivamente le Banche e le Società del Gruppo BPER Banca soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob.

La Banca o la Società, contestualmente alla diffusione al pubblico dei documenti informativi, trasmette alla Consob i medesimi documenti e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

3.7.7. Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

Informativa agli Organi Societari

Al Consiglio di amministrazione, al Collegio sindacale e al Comitato Parti Correlate della Capogruppo è garantita un'informativa, su base trimestrale, recante i seguenti dati:

- a) l'esposizione consolidata²² riconducibile a tutti i Soggetti Collegati²³;
- b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati;
- c) l'esposizione individuale²⁴ riconducibile a tutti i Soggetti Collegati;
- d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.

Ai Consigli di amministrazione, ai Collegi Sindacali, ai Comitati Parti Correlate delle singole Banche italiane del Gruppo è garantita un'informativa su base trimestrale, recante i dati relativi all'esposizione individuale riconducibile ai singoli soggetti collegati.

All'Amministratore delegato della Capogruppo è garantita la medesima informativa, su base mensile.

Ai Direttori generali delle singole Banche del Gruppo²⁵ è garantita la medesima informativa con frequenza mensile.

Alla Direzione Revisione Interna è garantita identica informativa con periodicità sia mensile che trimestrale.

Segnatamente allo stato di attuazione degli eventuali piani di rientro approvati dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, a fronte di eventuali casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali, ai Consigli di amministrazione delle singole Banche e Società del Gruppo interessate²⁶ è garantita dalle strutture competenti, Aziendali e di Gruppo, un'informativa su base trimestrale in merito allo stato di attuazione dei suddetti piani di rientro.

3.7.8. Segnalazioni di Vigilanza

3.7.8.1. *Flussi informativi relativi alle operazioni concluse con Soggetti Collegati*

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio dei flussi nel periodo di riferimento di seguito indicato:

- su base trimestrale: recanti tutte le operazioni di maggiore rilevanza concluse;
- su base annuale: tutte le operazioni con Soggetti Collegati, con esclusione dal perimetro di

²² Esposizione calcolata sui fondi propri consolidati.

²³ Suddivisi per macro tipologia: Esponenti Aziendali; partecipanti di controllo o in grado di esercitare influenza notevole; altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti; soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole.

²⁴ Esposizione calcolata - sui fondi propri individuali.

²⁵ In caso di assenza dell'Amministratore delegato.

²⁶ Da intendersi le Entità del Gruppo sulle quali insistono le azioni di cui al piano di rientro approvato.

rilevazione delle operazioni di importo esiguo e delle operazioni non classificabili di maggiore rilevanza che, congiuntamente, siano: i) infragruppo; ii) ordinarie; iii) concluse a condizioni di mercato.

3.7.8.2. Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati

La Capogruppo, in ossequio agli schemi di segnalazione di cui alla Circolare n. 286/2013 e successivi aggiornamenti, provvede all'invio, su base trimestrale, dei flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati che, alla data di riferimento, eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro; ii) il 2% dei fondi propri individuali.

Mittente	Destinatari	Descrizione Flusso	Frequenza
Flussi informativi relativi ad operazioni concluse con Soggetti Rilevanti			
Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'operazione)	Consiglio di amministrazione* Amministratore delegato* ** Collegio sindacale* Comitato Parti Correlate * Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (ove previsto) * *della Capogruppo e delle Banche del Gruppo ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.	Informativa relativa alle operazioni concluse con Parti Correlate e Soggetti Collegati	Su base trimestrale
Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'operazione)	Pubblico	Informativa al pubblico per operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo	Al verificarsi dell'evento
Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi (ovvero dalla corrispondente struttura presso la Banca del Gruppo che ha concluso l'operazione)	Pubblico	Informativa al pubblico ai sensi dell'art.17 MAR	Al verificarsi dell'evento
Direzione amministrazione e Bilancio della Capogruppo	Pubblico	Informativa periodica al pubblico	Semestrale/annuale
Flussi informativi relativi alle attività di rischio con Soggetti Collegati			
Ufficio Gestione operativa fidi e consulenza creditizia della Capogruppo	Amministratore delegato* ** Funzione Revisione Interna * della Capogruppo e delle Banche del Gruppo (per queste ultime l'informativa è limitata alle lettere c. e d.) ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato.	Informativa relativa a: a) esposizione consolidata riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati; c) l'esposizione individuale riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.	Su base mensile
Ufficio Gestione operativa fidi e consulenza creditizia della Capogruppo	Consiglio di amministrazione* Amministratore delegato* ** Collegio sindacale* Comitato Parti Correlate* Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari* Direzione Revisione Interna *della Capogruppo e delle Banche del Gruppo (per queste ultime l'informativa è limitata alle lettere c. e d.) ** Direttore Generale; qualora la società non abbia nominato un Amministratore delegato	Informativa relativa a: a) esposizione consolidata riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; b) l'esposizione consolidata riconducibile a singoli Soggetti Collegati; c) l'esposizione individuale riconducibile a tutti i Soggetti Collegati; d) l'esposizione individuale riconducibile a singoli Soggetti Collegati.	Su base trimestrale
Segnalazioni di Vigilanza			
Servizio amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Informativa relativa ad operazioni di maggiore rilevanza.	Su base trimestrale
Servizio amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Informativa relativa ad operazioni con soggetti collegati (escluse le operazioni di importo esiguo e non classificabili di maggiore rilevanza, contestualmente, infragruppo, ordinarie e concluse a	Su base annuale

		condizioni di mercato ovvero <i>standard</i>).	
Servizio amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza	Banca d'Italia	Flussi recanti le esposizioni complessive in essere verso Soggetti Collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro; ii) il 2% dei fondi propri individuali.	Su base trimestrale

3.8. Ruoli e Responsabilità

- di Capogruppo:

Organo Aziendale / U.O.	Nome Processo	Descrizione Ruoli e Responsabilità
<u>Consiglio di Amministrazione</u>	-	<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva eventuali proposte di modifiche ai limiti gestionali (limite di esposizione complessiva relativa al totale delle esposizioni verso la totalità dei Soggetti Collegati e soglia interna di attenzione); • approva il piano di rientro definito, nei casi di superamento della soglia interna di attenzione definita per il Gruppo, nonché nei casi di superamento dei limiti prudenziali, individuali e consolidati. <p>Per BPER</p> <ul style="list-style-type: none"> • assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti; • assume l'informativa in merito alle attività di rischio (esposizione consolidata ed individuale) poste in essere con Soggetti Collegati; • delibera le operazioni con soggetti ex art.136 TUB e, nei casi previsti, le operazioni con Soggetti Rilevanti; • approva tutte le operazioni di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza quando è presente il parere negativo o condizionato del Comitato Parti Correlate; • approva le regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate.
<u>Amministratore Delegato</u>	-	<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • propone al Consiglio di Amministrazione, anche in occasione della revisione del documento, modifiche alla presente Policy, sentita la Direzione Affari Generali; • propone al Consiglio di amministrazione un piano di rientro, nei casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali;

		<ul style="list-style-type: none"> propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ai limiti di esposizione complessiva e alla soglia interna di attenzione. <p>Per BPER</p> <ul style="list-style-type: none"> assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti; assume l'informativa relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati.
<u>Comitato Parti Correlate</u>	-	<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni con riferimento alla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso i soggetti collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. <p>Per BPER</p> <ul style="list-style-type: none"> esprime parere vincolante per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo il caso in cui, avendo formulato un parere negativo in relazione ad una operazione per la quale è competente l'Assemblea, questa sia approvata dall'Assemblea a seguito di proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di amministrazione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza di cui all'art. 11, comma 3, del Regolamento Consob n. 17221 del 2010; esprime parere non vincolante per operazioni di minor rilevanza; svolge funzione consultiva per operazioni ex art. 136 TUB non esigue; assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti; assume l'informativa relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati; in fase di prima approvazione o in occasione della revisione, esprime parere preventivo, vincolante, analitico e motivato, in ordine alla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia. <p>Per altre Società del Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> esprime parere vincolante nei casi di ricorso e di applicazione dei c.d. "presidi coerenti", per i quali si rimanda al relativo paragrafo intitolato "Presidi Coerenti per le Banche estere e per le Società del Gruppo Bancario".
<u>Chief Risk Officer</u>	-	<p>Indirizzo e coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> propone agli Organi Aziendali della Capogruppo, congiuntamente al Chief Lending Officer, l'aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle

		<p>attività di rischio verso soggetti collegati;</p> <ul style="list-style-type: none"> cura la misurazione ed il monitoraggio dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati svolgendo, in particolare, analisi del profilo di rischio credito e attività di single file review su tali controparti: gli esiti di tali attività sono periodicamente riportati all'interno dell'informativa periodica agli Organi Aziendali.
<u>Chief Lending Officer</u>		<ul style="list-style-type: none"> propone agli Organi Aziendali della Capogruppo, congiuntamente al Chief Risk Officer, l'aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle attività di rischio verso soggetti collegati;
<u>Funzione Compliance</u>	-	<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> propone agli Organi Aziendali della Capogruppo le metriche e soglie di tolleranza al rischio di non conformità alle norme per la loro approvazione; verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e di sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna in tema di conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Rilevanti e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati; in particolare: <ul style="list-style-type: none"> identifica, a livello di Gruppo i rischi di non conformità, esaminando nel continuo le norme applicabili al Gruppo e valutando il loro impatto sulle Banche e Società del Gruppo; propone gli interventi organizzativi e procedurali finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione. <p>Per BPER Banca e per le altre Società del Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> identifica i rischi di non conformità, esaminando nel continuo le norme applicabili e valutando il loro impatto con l'operatività aziendale; è coinvolta nella valutazione <i>ex ante</i> della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi) che BPER Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse sia tra le diverse attività svolte dalla Banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli Esponenti Aziendali; effettua valutazioni di impianto, finalizzate ad accertare la conformità dell'operatività aziendale; esegue verifiche di funzionamento della conformità dei processi e delle procedure; per l'esecuzione delle verifiche di funzionamento, può definire, secondo il principio di economicità,

		<p>accordi di servizio con la Direzione Revisione Interna; è fatta comunque salva la possibilità di effettuare verifiche dirette nei casi in cui tali accertamenti richiedano professionalità specialistiche o abbiano un carattere di urgenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • esegue attività di monitoraggio dei fenomeni Aziendali, sulla base di indici di significatività atti a rilevare l'idoneità delle procedure ad assicurare il rispetto delle regole di condotta; • propone gli interventi organizzativi e procedurali finalizzati ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e ne monitora la realizzazione.
<u>Servizio Amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza</u>	-	<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifica le fattispecie che, nell'osservanza della normativa in materia di concentrazione dei rischi, generano "attività di rischio verso Soggetti Rilevanti"; • comunica all'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi, nel più breve tempo possibile, dette fattispecie, al fine di aggiornare/manutenere l'applicativo informatico, anche in via propedeutica alle complessive attività concernenti il c.d. monitoraggio nel continuo.
<u>Ufficio Gestione Operativa Fidi e Consulenza Creditizia</u>	-	<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede alla gestione e al monitoraggio nel continuo del rispetto dei limiti gestionali e prudenziali, individuali e consolidati, alle attività di rischio sentite le diverse funzioni Aziendali competenti e cura l'informativa periodica destinata agli Organi Aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo; • propone agli Organi Aziendali, congiuntamente alla Direzione Rischi, l'aggiornamento dei limiti gestionali relativi alle attività di rischio verso Soggetti Collegati; • cura l'accertamento e la gestione dei casi di superamento dei limiti gestionali e prudenziali. <p>Per BPER Banca</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone la reportistica recante le attività di rischio verso Soggetti Collegati, destinata agli Organi Societari ed endoconsiliari, provvedendo al perfezionamento delle relative informative. <p>Per le altre Società del Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • predispone la reportistica recante le attività di rischio verso Soggetti Collegati, destinata agli Organi Societari ed endoconsiliari.
<u>Ufficio Segreteria Organi</u>	-	Indirizzo e Coordinamento

<u>Societari e Adempimenti Normativi</u>		<ul style="list-style-type: none"> • mantiene nel continuo il perimetro anagrafico per il Gruppo BPER Banca, sentiti l'Ufficio Bilancio, l'Ufficio Partecipazioni e l'Ufficio Gestione Operativa Fidi e Consulenza Creditizia della Capogruppo; <p>Per BPER Banca</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica le operazioni concluse con Soggetti Rilevanti e, in regime di concorrenza, soggetti ex art.136 TUB, anche per il tramite dell'applicativo informatico in adozione; • provvede alle attività connesse all'approvazione dell'operazione da parte dei competenti Organi Deliberanti e al preventivo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate - nei casi previsti, già nelle fasi delle trattative e in corso di istruttoria - ai fini del rilascio del parere (vincolante o non vincolante) ovvero del perfezionamento dell'informativa; • gestisce e storicizza le operazioni anche facendo ricorso all'applicativo informatico in adozione; • predisporre i flussi informativi agli organi societari della Banca ed al pubblico, relativi ad operazioni con Soggetti Rilevanti, sentito l'Ufficio Bilancio, il Servizio amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza, l'Ufficio Monitoraggio e Controllo dell'Informativa Finanziaria della Capogruppo; • si occupa della formalizzazione dei flussi informativi relativi ad operazioni con Soggetti Rilevanti destinati agli organi societari, al Comitato Parti Correlate e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili. <p>Per le altre Società</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre i flussi informativi agli organi societari, relativi ad operazioni con Soggetti Rilevanti.
<u>Ufficio Corporate Governance e Consulenza Societaria</u>	-	<p>Indirizzo e Coordinamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • redige la proposta di revisione del modello di governo del rischio di non conformità in materia di conflitti di interesse nei confronti di Parti Correlate e Soggetti Collegati e di attività di rischio nei confronti di Soggetti Collegati.
<u>Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u>	-	<p>Per BPER Banca</p> <ul style="list-style-type: none"> • assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti; • assume l'informativa in merito alle attività di rischio (esposizione consolidata ed individuale) poste in essere con Soggetti Collegati.
<u>Ufficio Segreteria Organi</u>	-	<p><u>per le Società sottoposte ai c.d. Presidi Coerenti</u></p>

<u>Societari e Adempimenti Normativi</u>		<ul style="list-style-type: none"> • assolve agli adempimenti relativi al preventivo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate, in corso di istruttoria, ai fini del rilascio del parere (obbligatorio e vincolante) nei casi di applicazione dei cd. “presidi coerenti” e in occasione della conclusione di operazioni “per il tramite”;
--	--	--

delle altre società del Gruppo :

Organo Aziendale / U.O.	Nome Processo	Descrizione Ruoli e Responsabilità
<u>Consiglio di Amministrazione</u>	-	<ul style="list-style-type: none"> • delibera le operazioni con soggetti ex art.136 TUB²⁷ e, nei casi previsti, con Soggetti Rilevanti; • nei casi di superamento della soglia interna di attenzione definita per il Gruppo nonché dei limiti prudenziali, prende atto del piano di rientro definito dalla Capogruppo, provvedendo all’attuazione dello stesso, se l’Entità è interessata; • nei casi di superamento dei limiti prudenziali e gestionali, individuali e consolidati, prende atto del piano di rientro definito dalla Capogruppo, provvedendo all’attuazione dello stesso, se l’Entità è interessata; • assume l’informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti (operazioni dirette ed indirette concluse dalla Banca o dalla Società); • assume l’informativa relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati; • approva tutte le operazioni di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza quando è presente il parere negativo o condizionato del Comitato Parti Correlate; • approva le regole di funzionamento del Comitato Parti Correlate.
<u>Direttore generale</u>	-	<ul style="list-style-type: none"> • assume l’informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti (operazioni dirette ed indirette concluse dalla Banca o dalla Società); • assume l’informativa relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati.
Comitato Parti Correlate	-	<ul style="list-style-type: none"> • esprime parere vincolante per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, salvo il caso in cui, avendo formulato un parere negativo in relazione ad una

²⁷ Riferito esclusivamente per le Banche del Gruppo.

		<p>operazione per la quale è competente l'Assemblea, questa sia approvata dall'Assemblea a seguito di proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di amministrazione che ne condizioni l'efficacia alla speciale maggioranza di cui all'art. 11, comma 3, del Regolamento Consob n. 17221 del 2010;</p> <ul style="list-style-type: none"> • esprime parere non vincolante per operazioni di minor rilevanza; • svolge funzione consultiva per operazioni ex art. 136 TUB non esigue; • assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti (operazioni dirette ed indirette concluse dalla Banca o dalla Società); • assume l'informativa relativa alle attività di rischio poste in essere con Soggetti Collegati; • in fase di prima approvazione o in occasione della revisione, esprime parere preventivo, vincolante, analitico e motivato, in ordine alla complessiva idoneità della Policy a conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa in materia.
<u>Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u> ²⁸	-	<ul style="list-style-type: none"> • assume l'informativa relativa alle operazioni compiute con Soggetti Rilevanti.
<u>Funzione preposta agli adempimenti di cui alla complessiva disciplina sui Soggetti Rilevanti</u> ²⁹	-	<p><u>per le Banche italiane del Gruppo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti e, in regime di concorrenza, soggetti ex art.136 TUB, anche per il tramite dell'applicativo informatico in adozione; • si occupa della gestione e storicizzazione delle operazioni, anche tramite il ricorso all'applicativo informatico in adozione; • provvede alle attività connesse all'approvazione dell'operazione da parte dei competenti Organi Deliberanti e al preventivo coinvolgimento del Comitato Parti Correlate - nei casi previsti, già nelle fasi delle trattative e in corso di istruttoria - ai fini del rilascio del parere (vincolante o non vincolante) ovvero del perfezionamento dell'informativa; • si occupa della formalizzazione dei flussi informativi, ricevuti dall'Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti Normativi della Capogruppo, su base individuale, relativi ad operazioni con Soggetti Rilevanti destinati agli Organi Societari, agli organi endoconsiliari e, ove presente, al Dirigente preposto alla scrittura dei documenti contabili.

²⁸ Ove presente.

²⁹ Per l'individuazione delle u.o. in questione presso le Banche e Società del Gruppo bancario si rimanda all'allegato 1 "Raccordo u.o.".

		<p><u>per Banca estera e Società non bancarie italiane ed estere</u></p> <ul style="list-style-type: none">• verifica delle operazioni concluse con Soggetti Rilevanti, anche facendo ricorso all'applicativo in adozione;• si occupa della gestione e storicizzazione delle operazioni anche facendo ricorso all'applicativo in adozione;• predispone la comunicazione ai propri organi societari degli esiti di cui all'applicazione, nei casi previsti, dei cd. "presidi coerenti".
--	--	---

4. Allegati

4.1. Storico degli aggiornamenti

Si riporta di seguito lo storico degli aggiornamenti:

Versione	Data di approvazione	Nr. Direttiva	Sintesi delle modifiche
1.0	13/11/2012	35/2012	Emanazione
2.0	11/11/2015	50/2015	Integrazione dei riferimenti normativi interni ed esterni, in coerenza con gli aggiornamenti intervenuti alla data di revisione del documento (§§ 3.1 e 3.2); Revisione dei contenuti: a. la determinazione dei settori di attività e tipologie di rapporti economici individuati (§ 4); b. la propensione al rischio del Gruppo BPER nelle attività con soggetti collegati (§ 5); c. l'identificazione dei soggetti collegati (§ 6.1); d. ruoli e responsabilità delle funzioni di Capogruppo con responsabilità di Gruppo (§§ 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3).
3.0	11/07/2017	37/2017	Integrazione dei contenuti dei seguenti documenti: a. Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati del 12 novembre 2013; b. Regolamento di Gruppo del processo "Limiti prudenziali alle attività di rischio" – monitoraggio dei limiti prudenziali verso soggetti collegati del 24 giugno 2014.
4.0	18/10/2018	65/2018	Inserimento di nuove definizioni nel capitolo 2.5 (Amministratori Indipendenti, Amministratori non correlati e Azionisti Rilevanti) e la modifica di quella di Soggetti Rilevanti; Inserimento di nuove fonti normative esterne; Inserimento di un nuovo paragrafo (4.2) relativo al Comitato e Presidi alternativi equivalenti; Aggiornamento del par. 9.1.5 relativo alle operazioni di competenza dell'Assemblea; Inserimento di un nuovo paragrafo (9.1.10.5) relativo ai Piani di compensi basati su strumenti finanziari; Alcune variazioni nell'informativa finanziaria al pubblico (par. 10.3).

5.0	14/03/2019	14/2019	<p>Le principali modifiche apportate, rispetto alla versione precedente, riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riorganizzazione di alcuni contenuti; - l'esplicitazione della procedura da seguire nell'eventualità della presenza di un parere negativo del Comitato Amministratori Indipendenti; - la maggior articolazione dei limiti gestionali e prudenziali sulle attività di rischio; - la maggior articolazione delle competenze in merito ai compiti in materia di attività di rischio; - l'indicazione delle competenze in ordine all'individuazione delle fattispecie che generano "attività di rischio verso parti correlate/soggetti collegati"; - la riorganizzazione, in linea con la residua normativa interna, delle tematiche afferenti ai concetti in tema di assunzione/gestione del "rischio di non conformità".
-----	------------	---------	---

4.2. Contesto normativo di riferimento

Normativa esterna:

Vengono di seguito elencate le principali fonti normative esterne cui il presente documento fa riferimento:

- “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni³⁰;
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*”³¹;
- Principio contabile internazionale IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”;
- “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 – 15° aggiornamento del 19 marzo 2013: Soggetti collegati su base individuale – sezione 13 (da 13.1.1 a 13.3.7) e Soggetti collegati su base consolidata Sezione 14 (da 14.1.1 a 14.3.3);
- Artt. 2391, 2391-*bis*, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato³²;
- D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico Bancario” (con particolare riguardo alle norme contenute negli articoli 53, co. 4 e 136)
- “Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari”, Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2008 e successive modifiche;
- Istruzioni di Vigilanza per le banche – Titolo II, Cap. III (Obbligazioni degli Esponenti bancari) e successive modifiche;
- Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
- “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”, Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche;
- Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento “CRR”;
- Orientamenti congiunti EBA-ESMA “*sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*”;
- “*Guide to fit and proper assessments*” della Banca Centrale Europea (versione aggiornata a maggio 2018);
- Decreto MEF 23 novembre 2020, n. 169, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli Esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei Confidi, degli IMEL, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”
- “*Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria*”, pubblicati dal Comitato di Basilea, aggiornamento settembre 2012, con particolare riferimento al “*Principio 20 – Operazioni con parti*”

³⁰ Nel seguito anche “Regolamento Consob”.

³¹ Nel seguito anche “Comunicazione Applicativa”.

³² Nel seguito anche Testo Unico della Finanza o TUF.

collegate”

- Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance.

Normativa interna:

Vengono di seguito elencate le principali fonti normative interne di riferimento:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Linee Guida Governo di Gruppo;
- Linee Guida di Gruppo Sistema dei Controlli Interni.

Normativa abrogata:

Non presente.